

Determinazione Dirigenziale

N. 2332 del 28/12/2018

Classifica: 004.03

Anno 2018

(6929162)

<i>Oggetto</i>	AGGI TEFA 2018
----------------	-----------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Riferimento PEG</i>	98
<i>Centro di Costo</i>	Susanna Santini
<i>Resp. del Proc.</i>	BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3955	2018	535	.	€ 1.000,00
3954	2018	535	.	€ 30.000,00
3950	2018	535	.	€ 1.600,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1146	2018	0	11	.	€ 1.000,00
1145	2018	0	11	.	€ 15.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che istituisce il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che all'art. 14 nell'istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (**TARES**) al comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2013) art. 1 comma 639 che istituisce la IUC che si compone dell' IMU, della TASI (tributo servizi indivisibili) e della **TARI** (Tassa sui rifiuti);

Visto l'art. 1 comma 666 della sopracitata legge che dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 5 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la liquidazione e l'iscrizione a ruolo del tributo ambientale compete ai comuni della provincia, contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che i comuni o i gestori nominati dagli stessi versano a questo ente, direttamente o attraverso il concessionario della riscossione, il tributo ambientale e per il quale gli stessi richiedono la commissione dello 0,30%;

Ritenuto pertanto opportuno costituire impegno di spesa a favore dei comuni o singoli gestori per la sopracitata commissione;

Dato atto che il concessionario della riscossione -Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. . trattiene le somme dichiarate indebite dai comuni e anticipate all'ente (art. 26 D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112), nonché le quote di compenso dovuto per la riscossione;

Stimato in € 1.000,00 l'aggio trattenuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. per l'anno 2018;

Ritenuto opportuno stimare i compensi dei concessionari della riscossione del tributo ambientale sulla base di quanto introitato, salvo congruaggio necessario per tener conto della competenza;

Ritenuto necessario costituire i seguenti impegni:

- o € 30.000,00 a favore dei Comuni;
- o € 1.600,00 a favore di A.L.I.A. S.p.A.;
- o € 1.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;

Ritenuto opportuno costituire gli accertamenti sul capitolo 11 Tributo ambientale:

- € 1.000,00 a carico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. per aggio;
- € 15.000,00 a carico dei comuni per compensazione aggio;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 538/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

1) di costituire, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni di spesa sul capitolo 535 anno 2018:

- o € 30.000,00 a favore dei Comuni;
- o € 1.600,00 a favore di A.L.I.A. S.p.A.;
- o € 1.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;

2) di attestare che € 1.000,00 sono relativi alla compensazione dell'aggio sulle somme riscosse da Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. e, pertanto, di costituire accertamento di entrata sul cap. 11 – tributo ambientale;

3) di attestare che € 15.000,00 sono relativi alla compensazione dell'aggio effettuata da alcuni comuni della Città Metropolitana di Firenze e, pertanto, di costituire un accertamento di entrata sul cap. 11 – tributo ambientale - di tale importo;

- 4) di liquidare con successivo provvedimento le somme spettanti ai comuni, gestori e/o concessionari della riscossione sulla base dei rendiconti che verranno inviati dando atto a compensazione se l'aggio è stato dagli stessi trattenuto oppure a pagamento di fattura se ciò non è avvenuto;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
- 6) di inoltrare il presente atto, ai sensi art. 24 del Regolamento di contabilità ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze

28/12/2018

**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E
PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI
INVENTIMENTO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”